



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/41 DEL 23.10.2018

Oggetto: Opere di ripristino morfologico della Terza Spiaggia in comune di Golfo Aranci (OT). Proponente: Società Del Giudice Giuseppe & Claudio snc. Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. D.Lgs. n. 152/2006 .

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società Del Giudice Giuseppe & Claudio snc. ha presentato ad aprile 2018 l'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto denominato "Opere di ripristino morfologico della Terza Spiaggia in comune di Golfo Aranci (OT)" ascrivibile alla categoria di cui al punto 7, lettera m) "opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare", dell'allegato B1 alla Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017.

L'intervento è finalizzato al ripristino dell'arenile della Terza spiaggia di Golfo Aranci, il cui assetto geomorfologico attuale è caratterizzato dal depauperamento dell'arenile e dall'arretramento della battigia per effetto delle dinamiche erosive che si verificano da alcuni anni.

Il progetto prevede la movimentazione di un quantitativo di circa 2.800 m3 di sabbia che verrà prelevata dai fondali antistanti (spiaggia sommersa) con impiego di pompe aspiranti e refluita sull'arenile, al fine di garantire il risarcimento dei solchi di erosione e il livellamento della parte più alta dell'arenile alla quota originaria, con un avanzamento atteso della linea di battigia di circa 5 metri. Il ripristino in progetto corrisponde a uno spessore di circa 10 m3 per ogni metro lineare di spiaggia e non prevede alcun apporto di materiali provenienti dall'esterno.

Le aree di prelievo si sviluppano su una superficie complessiva di circa 15.000 m2; la profondità di prelievo è di circa 20 cm.

Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari e Olbia Tempio, con nota prot. 39351 /XIV.15.1 del 16.10.2018, (prot. DGA n. 21751 del 16.10.2018), nel rilevare che:

- "l'area è sottoposta a vincolo ex L. n. 1497/1939 in quanto ricade all'interno della perimetrazione di cui al DM 30.11.1965 rettificato dal DM 10.1.1968 OLBIA (parte del territorio);
- la porzione di territorio in esame ricade all'interno dell'Ambito di Paesaggio Costiero n. 18 "Golfo di Olbia";
- ricade all'interno della perimetrazione della "fascia costiera" di cui all'art.17 lett.a) delle NTA del PPR (bene paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 134, lett. c);



- l'intervento è riferito alla realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza dell'arenile al fine di evitare “danni all'economia del paese e danni ai fruitori della spiaggia”, così come esplicitato nella nota n. 6220 del 4.5.2018 a firma del Sindaco;

ha comunicato che: “l'intervento in esame, che prevede la mera redistribuzione dei sedimenti sabbiosi all'interno del medesimo sistema di spiaggia con movimentazione dalla parte sommersa verso quella emersa, non presenta particolari criticità sotto il profilo paesaggistico, anche sulla considerazione che l'arenile risulta all'interno dell'edificato urbano”.

L'Assessore continua riferendo che il Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA), preso atto della nota del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza, considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha concluso l'istruttoria proponendo di non sottoporre alla ulteriore procedura di VIA l'intervento relativo al progetto “Opere di ripristino morfologico della Terza Spiaggia in comune di Golfo Aranci (OT)”, presentato dalla società Del Giudice Giuseppe & Claudio snc, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione:

1. i lavori dovranno rispettare rigorosamente i quantitativi di sabbia indicati nel progetto e le modalità di gestione descritte nello Studio preliminare ambientale;
2. la sabbia dovrà essere prelevata unicamente nel sito individuato nel progetto; le operazioni di dragaggio dovranno essere accompagnate da frequenti ispezioni subacquee di controllo dell'area di prelievo, al fine di garantire che il prelievo sia contenuto nei primi 20 cm di fondale;
3. i lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente nel periodo invernale con sospensione degli stessi durante la stagione balneare (dal 1 giugno al 30 settembre);
4. in fase di cantiere dovranno essere attuate le misure di controllo e monitoraggio individuate nel progetto ed in particolare:
 - a) qualità dei sedimenti: durante il corso dei lavori dovrà essere verificata la omogeneità delle caratteristiche mineralogiche, petrografiche e granulometriche dei sedimenti mediante prelievo di campioni nella misura di un campione ogni 500 m³ di sedimenti;
 - b) verifiche batimetriche e ispezioni subacquee delle aree di prelievo: durante il corso dei lavori, ogni qual volta il volume dei sedimenti prelevato raggiunga il volume



- complessivo di 500 m³, dovrà essere effettuata una ricognizione subacquea dei fondali di prelievo e il rilievo batimetrico, in modo da prevenire la formazione di gradonature e/o fossi eccedenti i 20 cm.;
- c) verifiche topografiche dell'arenile emerso: al termine dei lavori dovrà essere effettuato un rilievo topografico di dettaglio nel corso del quale dovranno essere individuate dieci sezioni sulle quali effettuare i successivi monitoraggi;
5. dovranno essere adottate idonee misure al fine di evitare alterazioni biologiche delle acque nella zona di mare interessata e prevenire rischi di inquinamento marino, secondo le disposizioni vigenti in materia; le operazioni dovranno essere immediatamente sospese in caso di rischi di compromissione delle condizioni ambientali e delle risorse biologiche;
6. al fine di valutare l'efficacia dell'intervento dovrà essere redatto, in accordo con l'ARPA, un piano di monitoraggio della dinamica costiera che preveda la descrizione dell'evoluzione della spiaggia, attraverso sopralluoghi, rilievi e report fotografici, con particolare riferimento a:
- a) profilo trasversale di spiaggia;
 - b) andamento della linea di riva;
 - c) caratteristiche del materiale costituente la spiaggia;
7. dovrà essere predisposta una scheda identificativa del sito interessato dall'intervento con i contenuti definiti nel Capitolo 1 dell'Allegato Tecnico al Decreto 15 luglio 2016 n. 173 "Regolamento recante modalità e criteri per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini". Tale scheda dovrà essere trasmessa al Servizio delle Valutazioni Ambientali, all'ARPA e al comune di Golfo Aranci e la Provincia di Sassari.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio Valutazioni Ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA, per le motivazioni esposte in premessa, il



progetto delle “Opere di ripristino morfologico della Terza Spiaggia in comune di Golfo Aranci (OT)”, proposto dalla società Del Giudice Giuseppe & Claudio snc, a condizione che siano rispettate, e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in premessa, sull’osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Golfo Aranci, la Provincia di Sassari, il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Sassari e Olbia Tempio, il Servizio territoriale dell’ispettorato ripartimentale del C.F.V.A. di Sassari e l’ARPAS;

- di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata allo SVA e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru